CAMERA DEI DEPUTATI N. 933-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **TROISI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 novembre 1949 *(Stampato n. 650)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 novembre 1949

—

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione.

Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234), del quale si chiede la conversione in legge, dispone taluni provvedimenti in favore del settore vitivinicolo, che, come è noto, attraversa una grave depressione. L'urgenza di tale intervento e la natura stessa del tributo da esso disciplinato (imposta di fabbricazione) che può dar luogo ad operazioni speculative, indussero il Governo ad avvalersi della facoltà di legiferare con decreti-legge. Le norme si possono raggruppare in quattro ordini:

1°) Agevolazioni fiscali per la distillazione del vino, concedendo abbuoni della imposta di fabbricazione dell'alcool ottenuto sino a tutto il 30 giugno 1950 (articoli 1 e 2). Ciò allo scopo di alleggerire la situazione del mercato vinicolo, oltremodo appesantito dalla esistenza di forti giacenze della campagna 1948 e in considerazione che il raccolto del 1949 supererà l'annata precedente sia per la quantità che per la qualità.

2°) Inasprimento della tassazione dell'alcool ottenuto da diverse materie prime, tra cui frutta, datteri, ecc. (articoli 3 e 4).

3°) Remora alla concorrenza fatta dai concentrati come correttivi dei vini di bassa gradazione o dei vinelli, per i quali sorge la convenienza della distillazione (articolo 5).

4°) Ritocchi alla misura dei diritti fiscali annuali di licenza in materia d'imposta di fabbricazione e di imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica (articoli 6-8). Si tratta di un adeguamento di tali diritti (che vengono quintuplicati), eccezion fatta dei filati delle varie fibre tessili, per i quali recentemente fu disposto un aggiornamento della imposta di fabbricazione. Il maggior gettito che in tal modo conseguirà (previsto nella misura di 120 milioni), compenserà la contrazione derivante dalle accennate agevolazioni fiscali alla distillazione del vino.

È questo, in breve sintesi, il contenuto del provvedimento. La Commissione, Onorevoli Colleghi, ha espresso parere favorevole e v'invita, pertanto, ad approvare la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707 con l'emendamento apportato dal Senato.

TROISI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione, con la seguente modificazione: « all'articolo 4, le parole: " lire quindicimila per ettanidro " sono sostituite dalle altre: " lire dodicimila per ettanidro "».

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.